

# Domande Frequenti Monitoraggio CO<sub>2</sub>

Versione del 06-07-2016

## Indice

Compilazione del piano di monitoraggio - Foglio A. Versioni del piano di monitoraggio .....	1
Compilazione del piano di monitoraggio - Foglio B. Identificazione del gestore e dell'impianto .....	2
Compilazione del piano di monitoraggio - Foglio C. Descrizione dell'impianto.....	3
Compilazione del piano di monitoraggio - Foglio D. Metodologia fondata su calcoli .	4
Compilazione del piano di monitoraggio - Foglio E. Flussi di fonti .....	5
Compilazione del piano di monitoraggio - Foglio K. Gestione e Controllo.....	7
Valutazione dell'incertezza del dato attività – Sezione D.7.c) .....	7
Modalità di invio del piano di monitoraggio .....	8
Allegati al piano di monitoraggio .....	9
Livelli di approccio e determinazioni analitiche.....	11
Unità di misura da utilizzare per combustibili gassosi .....	12
Classificazione dimensionale degli impianti e dei flussi di fonti .....	12
Monitoraggio del gas naturale .....	12
Biomassa .....	16
Combustibili commerciali standard .....	19
Laboratori di analisi .....	19
Frequenze di analisi .....	20

### NOTA BENE:

**Il modulo “MP P3 Inst\_COM\_it\_140113.xls” è bloccato per impedire l’inserimento di dati, tranne che nei campi gialli. Tuttavia, per motivi di trasparenza non è stata impostata una password, in modo da consentire la visualizzazione completa di tutte le formule. Durante l’inserimento dei dati nel file, si raccomanda di tenere attiva la protezione; è consigliabile rimuovere la protezione dei fogli soltanto per verificare la validità delle formule. Si raccomanda di effettuare tale verifica su una copia del file. Per evitare modifiche involontarie delle formule, che potrebbero dare origine a risultati errati e fuorvianti, è molto importante NON USARE la funzione TAGLIA E INCOLLA. Per spostare dati, utilizzare la funzione COPIA E INCOLLA e solo successivamente cancellare i dati dalla posizione originaria (errata).**

### Compilazione del piano di monitoraggio - Foglio A. Versioni del piano di monitoraggio

*Domanda e risposta del 05/07/2016*

**Nella sezione A.1 quali informazioni devono essere inserite nel campo ‘N. versione’?**

Nella sezione indicata deve essere inserito il numero della versione del piano di monitoraggio inviato. Per eventuali aggiornamenti del piano di monitoraggio ai sensi degli art. 14 e 15 del Regolamento 601/2012, il gestore dovrà inserire un numero successivo della versione

precedentemente inviata. Al contrario, si sottolinea che il piano di monitoraggio modificato a seguito della richiesta d'integrazione da parte dell'Autorità competente deve mantenere lo stesso numero di versione del file analizzato.

Il gestore, inoltre, è tenuto ad indicare nella colonna "Data di riferimento" la data in cui effettua l'up-load del piano attraverso la sezione del sito AGES "Upload Piano di Monitoraggio".

<b>Compilazione del piano di monitoraggio - Foglio B. Identificazione del gestore e dell'impianto</b>
---

*Domanda e risposta*

**Nel Foglio B. "Identificazione del gestore e dell'impianto" quali informazioni devono essere inserite nelle sezioni 2, 3?**

In tali sezioni devono essere riportate le informazioni corrette al momento della predisposizione del piano di monitoraggio, anche qualora la relativa istruttoria di aggiornamento della autorizzazione non sia ancora stata formalizzata tramite apposita deliberazione del Comitato. Nel caso in cui siano variate le informazioni relative al gestore e la relativa domanda di aggiornamento dell'autorizzazione non sia stata ancora inviata, il gestore è tenuto ad effettuare tempestivamente la richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione ed inserire nel piano di monitoraggio le informazioni corrette.

*Domanda e risposta*

**Nel Foglio B. "Identificazione del gestore e dell'impianto" alla voce "Autorità competente" nella Sezione 2.b) quale dicitura deve essere inserita?**

Inserire "Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto".

*Domanda e risposta*

**Nel Foglio B. "Identificazione del gestore e dell'impianto" alla voce "Nome del sito" nella Sezione 3.a).ii) quale dato deve essere inserito?**

Indicare, se esiste, il nome del sito produttivo dove sorge l'impianto. Se l'impianto non è inserito all'interno di uno specifico sito produttivo, inserire il nome della località geografica.

*Domanda e risposta del 17/05/2016*

**Nel Foglio B. Identificazione del gestore e dell'impianto alla voce "Identificativo unico dell'impianto" nella Sezione 3.a).iii) quale dato deve essere inserito?**

Inserire l'identificativo riportato nella colonna "ID univoco" presente nel Registro delle Emissioni, link <http://ec.europa.eu/environment/ets/oha.do>. Si sottolinea che per gli impianti esistenti questo codice è riportato anche nella deliberazione 29/2013 del Comitato.

*Domanda e risposta*

**Come deve essere interpretata la richiesta nella sezione B.4.a) riguardo alla persona di riferimento per il piano di monitoraggio?**

Il contatto che deve essere inserito nella sezione B.4.a) è il responsabile operativo del sistema di monitoraggio dell'impianto, quindi consapevole di tutti gli aspetti di carattere tecnico e procedurale legati alla applicazione delle procedure del sistema di monitoraggio.

<b>Compilazione del piano di monitoraggio - Foglio C. Descrizione dell'impianto</b>
---

*Domanda e risposta del 16/01/2015*

**Nella sezione C.5.c), il gestore è tenuto ad inserire l'attività "Combustione di combustibili" anche nel caso in cui l'impianto rientri nella direttiva EU ETS per una attività diversa dalla "Combustione di combustibili"?**

Nel caso in cui la soglia della potenza termica totale installata nell'impianto sia superiore ai 20 MWt, il gestore oltre l'attività principale svolta nell'impianto (ad esempio "Produzione di clinker (cemento)"), è tenuto ad indicare anche l'attività "Combustione di combustibili". Si sottolinea che il gestore non deve aggiornare l'autorizzazione sul sito AGES inserendo l'attività "*Combustione di combustibili*".

*Domanda e risposta del 05/07/2016*

**Nel caso in cui il quadro delle fonti autorizzate sia difforme dalla reale situazione riscontrabile in campo come deve essere compilato il piano di monitoraggio con particolare riferimento alla Sezione C.6.b)?**

La Sezione C.6.b) del piano di monitoraggio deve riportare tutte le fonti di emissioni coerentemente con la reale situazione riscontrabile in campo. Si sottolinea, inoltre, che in corrispondenza di un codice Fx deve corrispondere un unico dispositivo tecnologico, eventualmente associato ad uno o più processi così come precedentemente indicati sul sito AGES. Per ogni codice Fx, indicare la relativa potenza termica installata e l'eventuale numero di matricola. La descrizione, infatti, di più dispositivi tecnologici all'interno di un unico codice (ad esempio, riportare numero cinque caldaie in corrispondenza della fonte F1) non risulta accettabile. Il gestore non deve aggiornare l'autorizzazione sul sito AGES.

*Domanda e risposta del 25/06/2014*

**Nella Sezione C.6.e) del modulo del piano di monitoraggio, per ogni flusso, come è possibile associare più fonti di emissione?**

Nel caso in cui sia necessario associare più di una fonte di emissione ad uno stesso flusso di fonti il gestore non deve utilizzare il menù a tendina, ma è necessario scrivere direttamente il codice delle fonti nella cella corrispondente della colonna "Rif. Fonte di emissione". Ad

esempio: se ad un flusso CM1 sono associate le fonti da F1 a F30, la F33 e le fonti da F35 a F40, si riporterà nelle caselle la dicitura “F1-F30; F33; F35-F40”.

*Domanda e risposta*

**Nel Foglio C. “Descrizione dell’impianto”, Sezione 6.e): il gestore è tenuto ad inserire i punti di emissione nel caso in cui la Sezione C.6.c) precedente non sia obbligatoria?**

Se non sono stati indicati gli specifici punti di emissione alla precedente sezione C.6.c), non obbligatoria, è possibile compilare la colonna pertinente (“Rif. punto di emissione”) della sezione C.6.e) selezionando "n.a." dal menù a tendina.

*Domanda e risposta del 05/07/2016*

**Nel caso in cui i combustibili siano impiegati come elementi in entrata (classificabili cioè come emissioni di processo) quale dicitura deve selezionare il gestore nella Sezione C.6.e) del modulo del piano di monitoraggio?**

In linea generale se i combustibili vengono impiegati come elementi in entrata al processo, il gestore deve comunque classificarli come emissioni di combustione e quindi selezionare nella colonna “*Tipo flussi di fonti*” della sezione C.6.e) la dicitura “*Combustione*”.

Per l’attività “*Produzione di ceramica*”, invece, per materiali utilizzati come additivi quali “*coke, pet coke, etc.*” il gestore ha facoltà di scegliere la dicitura “*Ceramica: Carbonio in entrata (metodo A)*” oppure “*Combustione*” in funzione della metodologia di calcolo scelta.

<b>Compilazione del piano di monitoraggio - Foglio D. Metodologia fondata su calcoli</b>
--

*Domanda e risposta*

**Nel Foglio D. “Metodologia fondata su calcoli”, all’interno della Sezione 7.b), nel caso in cui per la determinazione del dato attività il gestore utilizzi degli strumenti sotto il controllo del fornitore del materiale/combustibile non presenti in impianto, il gestore è tenuto a descrivere tali strumenti di misura all’interno della suddetta tabella?**

Nel caso cui il gestore, per la determinazione del dato attività, utilizzi gli strumenti di misura del fornitore, è tenuto comunque a compilare la tabella di cui alla Sezione D.7.b) riportando la descrizione degli strumenti di misura in oggetto.

*Domanda e risposta*

**Se ai fini della determinazione dei fattori di calcolo, il gestore intende avvalersi dei dati del fornitore, il quale garantisce il rispetto dei requisiti di cui agli articoli da 32 a 35 del Regolamento, è comunque tenuto alla compilazione delle sezioni D.7.e), f), g)?**

Si conferma che, anche nel caso in cui il gestore intende avvalersi dei dati del fornitore per la determinazione dei fattori di calcolo, è tenuto alla compilazione delle sezioni D.7.e), f), g).

In particolare si sottolinea che il gestore risulta responsabile della predisposizione di un piano di campionamento che sia conforme a quanto indicato nell’art. 33 del Regolamento, ottenendo

informazioni e prove in merito al campionamento effettuato da un soggetto terzo (fornitore del materiale/combustibile).

*Domanda e risposta*

**Nel caso si utilizzino gascromatografi in linea per la determinazione dei fattori di calcolo del gas, come deve essere compilata la Sezione D.7.e) del modulo del piano di monitoraggio?**

La Sezione D.7.e) deve essere compilata così come indicato nel modulo del piano di monitoraggio, inserendo i laboratori accreditati secondo la norma ISO 17025 incaricati di eseguire i processi di convalida iniziale ed intercalibrazione annuale dello strumento, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento.

*Domanda e risposta*

**A garanzia del rispetto del livello 3 sui fattori di calcolo (articoli da 32 a 35 del Regolamento), quali sono gli allegati obbligatori che il gestore è tenuto ad inviare contestualmente al piano di monitoraggio (sia nel caso in cui le analisi vengano svolte dal gestore che dal fornitore del materiale/combustibile)?**

Per quanto riguarda le misurazioni di tipo qualitativo, ovvero la determinazione dei fattori di calcolo dei flussi di combustibili/materiali, ove richiesto un livello di approccio pari a 3, il gestore è tenuto ad inviare i seguenti allegati obbligatori:

- Piano di campionamento ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento;
- Certificato di accreditamento del laboratorio con le relative schede in cui sono riportati i dettagli delle prove per il quale il laboratorio è accreditato. Sono sufficienti quelle relative alla determinazione dei fattori di calcolo del materiale/combustibile.

Nel caso in cui il gestore intenda utilizzare i dati di fatturazione del fornitore del materiale/combustibile, ha facoltà di dimostrare che i termini contrattuali con il fornitore garantiscono il rispetto dei requisiti ai sensi degli articoli da 32 a 35 del Regolamento, inviando come allegato obbligatorio il contratto di fornitura, o un estratto dello stesso.

## **Compilazione del piano di monitoraggio - Foglio E. Flussi di fonti**

*Domanda e risposta*

**Quali sono le normative metrologiche nazionali vigenti che permettono al gestore di avvalersi delle semplificazioni nella misurazione dei dati di attività (aspetti quantitativi) previsti negli articoli 28 e 29 del Regolamento N° 601/2012?**

- MISURAZIONE CONTINUA E DINAMICA DI QUANTITÀ (masse e volumi) dei combustibili liquidi (ad esempio gasolio, benzina, olio combustibile, ecc.), il riferimento normativo è rappresentato dal Decreto legislativo 22/2007 recante

Attuazione della direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura.

- MISURAZIONI DI TIPO QUANTITATIVO CON STRUMENTI DI MISURA NON AUTOMATICI (come ad esempio bilance, bilici o pese ponte), il riferimento è l'utilizzo di strumenti per le pesature con livello di precisione III od inferiore ai sensi dell'Allegato al Decreto legislativo 517/92, recante attuazione della direttiva 90/384/CE sulla armonizzazione delle legislazioni degli stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, e il Decreto ministeriale 182/2000 (regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verifica periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio).
- PER I MATERIALI O COMBUSTIBILI APPROVVIGIONATI VIA NAVE (ad esempio carbone, coke, antracite, ecc.), il riferimento normativo è rappresentato dallo standard internazionale di riferimento United Nations – Economic and Social Council – ECE/Energy/19 del 3 febbraio 1992 (“Code of Uniform Standards and Procedures for the performance of Draught Survey of Coal Cargoes”).

*Domanda e risposta*

**Nel caso in cui il gestore utilizzi strumenti di misura conformi alla normativa metrologica vigente, quali informazioni devono essere riportate per una corretta compilazione del foglio E.8, nelle sezioni relative ai Dati di attività, del modulo del piano di monitoraggio?**

- MISURAZIONE CONTINUA E DINAMICA DI QUANTITÀ (masse e volumi) dei combustibili liquidi (ad esempio gasolio, benzina, olio combustibile, ecc.), il gestore compila la sezione “E.8.e)-Commenti” del modulo del piano di monitoraggio inserendo la dicitura “D. Lgs. 22/2007”;
- MISURAZIONI DI TIPO QUANTITATIVO CON STRUMENTI DI MISURA NON AUTOMATICI, il gestore compila la Sezione “E.8.e)-Commenti” del modulo del piano di monitoraggio riportando la dicitura “D.Lgs. 517/92 – D. M. 182/2000”. Inoltre:
  - o nel caso in cui i dati di fatturazione siano ricavati dalle misurazione effettuate con gli strumenti del fornitore, allegare l'autocertificazione del fornitore del combustibile, che attesti l'utilizzo di strumenti per le pesature con livello di precisione III od inferiore ai sensi dell'Allegato al D.Lgs. 517/92;
  - o nel caso in cui i dati di fatturazione siano ricavati dalle misurazione effettuate con gli strumenti presenti nello stabilimento, il gestore è tenuto a dichiarare che gli strumenti utilizzati sono caratterizzati da livello di precisione III od inferiore ai sensi dell'Allegato al D.Lgs. 517/92 e allegare un documento (contratto, ordine,..) in cui il fornitore ed il gestore dell'impianto specificano che il valore riscontrato dalle pese fiscali presenti in impianto rappresenta sempre il termine di riferimento per la regolarizzazione della fattura.

- PER I MATERIALI O COMBUSTIBILI APPROVVIGIONATI VIA NAVE (ad esempio carbone, coke, antracite, ecc.), il gestore compila la sezione “E.8.e)- Commenti” del modulo del piano di monitoraggio inserendo la dicitura “Draught Surveys”

*Domanda e risposta del 20/06/2014*

**Nel caso in cui il gestore utilizzi i parametri standard ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento 601/2012 per la determinazione dei fattori di calcolo, quali informazioni devono essere riportate per una corretta compilazione del foglio E.8, nelle sezioni relative ai “Fattori di calcolo” del modulo del piano di monitoraggio?**

Nel caso in cui per la determinazione dei fattori di calcolo il gestore utilizzi i parametri standard ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento 601/2012, si ritiene più opportuno, al fine di non aggiornare periodicamente il modulo del piano, non indicare il valore esatto di tali parametri, ma indicare la dicitura “*Valore standard*” nella colonna “valore standard” della tabella E.8.g) del modulo del piano di monitoraggio, e selezionare nella colonna “rif. fonte” la provenienza di tali valori standard (MRR, UNFCCC, ecc.).

#### **Compilazione del piano di monitoraggio - Foglio K. Gestione e Controllo**

*Domanda e risposta*

**È necessario allegare le procedure di controllo e di gestione dati riportate nel foglio “K\_Gestione e Controllo” del modulo del piano di monitoraggio?**

Le procedure di controllo e gestione dati devono essere allegate soltanto se esplicitamente richiesto dal Comitato. La finalità delle informazioni richieste nel K, dettate dal Regolamento N° 601/2012, è quella di verificare la presenza in impianto di procedure di controllo e gestione dei dati inerenti il monitoraggio delle emissioni di CO<sub>2</sub>: in questo senso occorre fornire una breve descrizione di tali procedure.

Si sottolinea che l’unica procedura, tra quelle citate nel Foglio K del piano di monitoraggio, da allegare al piano di monitoraggio è quella relativa alla valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento N° 601/2012.

#### **Valutazione dell’incertezza del dato attività – Sezione D.7.c)**

*Domanda e risposta del 17/05/2016*

**Come effettuare la valutazione dell’incertezza nel caso in cui nella determinazione del dato di attività vengano considerati più parametri?**

Nel caso in cui nella determinazione del dato di attività di un flusso intervengano più parametri (es. scorte, umidità/densità, quantità di materiale/combustibile esportati ...) il gestore è tenuto a calcolare l'incertezza connessa ad ogni singolo parametro e combinarle al fine di ottenere l'incertezza complessiva del flusso in questione, sulla base degli esempi contenuti nel paragrafo 8.3 della "Linea Guida n. 4 Orientamenti concernenti la valutazione dell'incertezza" e nella Linea Guida GD n. 4a "Exemplar Uncertainty Assessment".

*Domanda e risposta del 17/05/2016*

**Quando è necessario che la valutazione dell'incertezza del dato attività comprenda anche la valutazione dell'incertezza relativa alle variazioni delle scorte?** La valutazione dell'incertezza del dato attività deve comprendere anche la valutazione dell'incertezza relativa alle variazioni delle scorte nel caso in cui gli impianti di stoccaggio possano contenere almeno il 5 % del quantitativo annuo utilizzato del materiale/combustibile considerato (seguire la "Linea Guida n. 4 Orientamenti concernenti la valutazione dell'incertezza").

Si sottolinea che il gestore deve comunque prevedere una procedura coerentemente con quanto indicato nella sezione "D.7.i)", laddove si tenga conto delle variazioni delle scorte per la determinazione del dato attività.

*Domanda e risposta del 17/05/2016*

**Quali dati il gestore deve considerare per il calcolo dell'incertezza del dato attività?**

Nella valutazione dell'incertezza del dato attività il gestore è tenuto ad inserire, laddove è richiesto, i quantitativi di materiale/combustibile relativi all'anno di comunicazione precedente (ad esempio nell'anno 2016 l'anno di riferimento per la determinazione del valore degli acquisti, scorte, esportazioni sarà l'anno 2015).

*Domanda e risposta del 20/06/2014*

**Gli impianti classificati come impianti a basse emissioni sono tenuti ad effettuare la valutazione di incertezza delle misure quantitative dei flussi, e quindi compilare la sezione D.7.c) del Piano di Monitoraggio?**

Gli impianti a basse emissioni sono esonerati dall'allegare al piano di monitoraggio una valutazione dell'incertezza delle misure quantitative dei flussi, ma devono comunque predisporre tale documento e renderlo disponibile al verificatore in fase di verifica annuale delle emissioni.

### **Modalità di invio del piano di monitoraggio**

*Domanda e risposta*

**Quale struttura deve avere il nome del file del modulo del piano di monitoraggio che deve essere caricato sul sito AGES?**

Per agevolare il processo di archiviazione ed analisi dei piani di monitoraggio, il file del modulo del piano di monitoraggio deve essere nominato nella forma: “xxxx\_MP\_2013\_2020\_vn.xls”, dove “xxxx” rappresenta il numero di autorizzazione dell’impianto e “n” corrisponde al numero versione indicato all’interno del modulo nella Sezione A.1 (Es: “1234\_MP\_2013\_2020\_v1”).

*Domanda e risposta del 05/07/2016*

**Con quali modalità deve essere inviato il file del modulo del piano di monitoraggio e relativi allegati?**

Il modulo del piano di monitoraggio e relativi allegati devono essere caricati (upload) nella sezione dedicata della banca dati AGES (<http://www.ages.minambiente.it/>). I file devono essere caricati singolarmente e devono essere tutti sottoscritti con firma digitale. Inoltre il gestore nella fase di upload è tenuto a compilare il campo “Descrizione” specificando in modo sintetico la natura della modifica apportata (modifica assetto impianto, modifica fisica, correzione note, modifica metodologia di monitoraggio...). Per ulteriori dettagli circa le modalità di caricamento del piano e dei suoi allegati si rimanda al sito del Ministero dell’Ambiente [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it) nella sezione Argomenti → Clima → Emission Trading → Monitoraggio delle emissioni di gas serra.

<b>Allegati al piano di monitoraggio</b>
--

*Domanda e risposta*

**Qual è il formato e la modalità di invio degli allegati del piano di monitoraggio?**

Gli allegati possono generalmente essere predisposti in formato .pdf (tranne nei particolari casi in cui sia necessario l’utilizzo di altri formati) e sottoscritti con firma digitale del rappresentante del gestore dell’impianto.

Gli allegati considerati obbligatori, che devono quindi essere inviati contestualmente alla presentazione del piano di monitoraggio, sono:

- Schema del flusso di fonti (layout) indicato nella Sezione C.5.b);
- Descrizione della classificazione dimensionale dell’impianto e quella dei flussi;
- Procedura relativa alla “Valutazione dei rischi” descritta nella sezione K.22.a).

Si sottolinea inoltre che, laddove pertinente, il gestore è tenuto ad allegare al piano di monitoraggio anche la seguente documentazione:

- Piano di campionamento ai sensi dell’art. 33 del Regolamento N° 601/2012;
- Valutazione incertezza del dato attività indicato nella Sezione D.7.c);
- Valutazione dei costi eccessivi/impossibilità tecnica;
- Lista dei requisiti equivalenti dei laboratori non accreditati ai sensi della norma ISO 17025, riportata nell’art. 34, paragrafo 3, del Regolamento N° 601/2012;
- Certificato di accreditamento norma ISO 17025 del laboratorio utilizzato con le relative schede;

- Evidenza del rispetto delle normative metrologiche nazionali vigenti.

*Domanda e risposta del 05/07/2016*

**Quando devono essere aggiornati gli allegati “classificazione dimensionale”, “valutazione incertezza” e “dimostrazione costi eccessivi”?**

Il gestore è tenuto a verificare annualmente la validità degli allegati di cui sopra, sulla base dei dati relativi all’anno di comunicazione precedente, e renderli disponibili al verificatore in fase di verifica annuale delle emissioni.

Tuttavia, tali allegati devono essere aggiornati e trasmessi all’Autorità competente solo nel caso in cui intervengano modifiche quali,

- Classificazione dimensionale impianto/flussi: modifica della categoria dell’impianto o cambiamento nella classificazione di uno o più flussi;
- Valutazione incertezza: modifica del livello applicato per il dato attività di uno o più flussi di fonte;
- Valutazione dei costi eccessivi: i dati utilizzati nel calcolo (es. preventivi, emissioni, fattore di miglioramento...) non sono aggiornati.

*Domanda e risposta*

**Qual è il formato e qual è il livello di dettaglio del documento contenente lo schema del flusso di fonti (layout) descritto nella Sezione C.5.b)?**

L’invio dello schema del flusso di fonti (layout) descritto nella Sezione C.5.b) è da considerarsi obbligatorio e contestuale alla presentazione del piano di monitoraggio.

Il layout dell’impianto può essere rappresentato da una planimetria o da uno schema a blocchi che contenga almeno le seguenti informazioni: la chiara dislocazione degli strumenti coinvolti nel sistema di monitoraggio (riportandone i codici identificativi coerentemente a quanto definito nella Sezione D.7 (b), S1,...Sn), delle fonti di emissione con i relativi codici (F1,..., Fn) descritte nella Sezione C.6.(b), dei flussi di fonti inseriti nella sezione C.6 (e) con i relativi codici (CM1, ..., CMn) e relativi punti di ingresso e uscita, oltre che le aree adibite allo stoccaggio.

*Domanda e risposta*

**Nel caso in cui si utilizzo rifiuti come combustibile quali documenti devono essere allegati per attestare l’autorizzazione?**

È necessario allegare la documentazione attestante l’autorizzazione a bruciare rifiuti. Laddove l’autorizzazione a bruciare rifiuti sia già stata integrata nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata per l’impianto, è sufficiente allegare al piano di monitoraggio l’estratto dell’AIA relativo alla parte riguardante i rifiuti completato con i riferimenti generali dell’autorizzazione.

Domanda e risposta del 01/07/2016

**Come si deve implementare l'allegato relativo alla valutazione dei costi sproporzionatamente elevati?**

Il gestore è tenuto ad implementare tale allegato tenendo in considerazione quanto indicato nel paragrafo 4.6.1 della linea Guida n. 1 "Orientamenti generali per gli impianti".

Si specifica che nella voce costi il gestore deve considerare quelli relativi a:

- Installazione;
- Manutenzione;
- Analisi;
- Trasporto;
- Gestione interna procedure/personale;
- Ammortamento (es. 8 anni).

Inoltre, devono essere presi in considerazione solo i costi che si aggiungono ad un sistema di riferimento già presente. Ciò significa che ad esempio i costi relativi al campionamento possono essere presi in considerazione solo se lo stesso non viene già realizzato per altri scopi o se la frequenza di analisi richiesta renda la preparazione di campioni compositi e sotto-campionamento più esigente rispetto a quanto già precedentemente implementato.

Infine, si specifica che il gestore è tenuto ad inviare, a supporto della dimostrazione presentata, anche documenti comprovanti la natura dei costi (es. preventivi).

Si sottolinea che è disponibile un tool sul sito della Commissione Europea ([http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/unreasonable\\_costs\\_tool\\_en.xlsx](http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/unreasonable_costs_tool_en.xlsx)).

<b>Livelli di approccio e determinazioni analitiche</b>
---

Domanda e risposta

**Per gli impianti di categoria A esistono delle semplificazioni nella definizione dei livelli applicabili per determinare i dati relativi all'attività e ciascun fattore di calcolo, senza alcuna particolare approvazione da parte della Comitato come previsto nel Regolamento N° 601/2012?**

Sì, gli impianti di categoria A possono determinare i dati relativi all'attività e ciascun fattore di calcolo applicando almeno i livelli elencati nell'allegato V nella definizione dei livelli pertinenti in conformità all'articolo 21.

Domanda e risposta

**Per i flussi *de-minimis* risulta applicabile una stima al di fuori dei livelli senza alcuna particolare approvazione da parte della Comitato come previsto nel Regolamento N° 601/2012?**

Sì, ai flussi *de-minimis* è applicabile una stima prudenziale al di fuori del sistema dei livelli per la determinazione del dato attività e dei fattori di calcolo, a meno che un determinato livello si possa raggiungere senza sforzi aggiuntivi.

## Unità di misura da utilizzare per combustibili gassosi

*Domanda e risposta*

**Quale unità di misura il gestore deve utilizzare per le misure volumetriche ai fini del monitoraggio e della rendicontazione dei combustibili gassosi?**

Il Regolamento N° 601/2012 prevede la misura volumetrica dei combustibili gassosi in metri cubi normali (Nm<sup>3</sup>), definiti da condizioni in cui la temperatura è pari a 273,15 K (ovvero 0°C) e pressione 101.325 Pa.

Per la conversione da Sm<sup>3</sup> (temperatura 15 °C e pressione 101.325 Pa) a Nm<sup>3</sup>, il gestore è tenuto ad utilizzare come fattore di conversione il valore proposto dall'Autorità competente pari a 0,9479.

Esempio relativo al gas naturale, utilizzando i valori dell'inventario nazionale UNFCCC (non ancora aggiornato):

- Nm<sup>3</sup> = 0,9479 \* Sm<sup>3</sup>
- FE (tCO<sub>2</sub>/1000 Nm<sup>3</sup>) = 1,961 (tCO<sub>2</sub>/1000 Sm<sup>3</sup>)/0,9479
- PCI (GJ/1000 Nm<sup>3</sup>) = 35,03 (GJ/1000Sm<sup>3</sup>)/0,9479

## Classificazione dimensionale degli impianti e dei flussi di fonti

*Domanda e risposta del 16/01/2015*

**Quali sono gli anni di riferimento per l'aggiornamento della classificazione dimensionale dell'impianto e dei flussi di fonti negli anni successivi all'anno 2013?**

Negli anni successivi al primo anno di verifica delle emissioni, 2013, il gestore è tenuto ad effettuare la revisione della classificazione dimensionale dell'impianto e dei flussi di fonti sulla base delle emissioni calcolate dell'anno precedente. Ad esempio nell'anno 2016 l'anno di riferimento per la determinazione dimensionale impianto/flussi sarà l'anno 2015, laddove disponibile. Inoltre per l'aggiornamento dell'allegato "classificazione dimensionale" si rimanda alla FAQ relativa all'aggiornamento degli allegati.

## Monitoraggio del gas naturale

*Domanda e risposta*

**Il gas naturale è un combustibile commerciale standard?**

No, il gas naturale non è un combustibile commerciale standard così come definito dall'articolo 3 comma 31.

*Domanda e risposta*

**Nel caso in cui si utilizzi gas naturale fornito attraverso una rete di distribuzione il cui codice di rete è approvato dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), per la determinazione del PCI e del fattore di emissione, possono essere utilizzati i valori contenuti nei documenti di qualità emessi dal distributore? Se sì, quale livello di approccio viene rispettato?**

Il monitoraggio delle emissioni derivanti dalla combustione di gas naturale, laddove tale combustibile sia fornito attraverso una rete di distribuzione il cui Codice di Rete è approvato dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), viene effettuato dai gestori degli impianti determinando il flusso di combustibile in base alla quantità riportata nei documenti di misura emessi dal distributore. In tali condizioni i gestori utilizzano, ai fini del calcolo delle emissioni di combustione derivanti dall'utilizzo del gas naturale, i valori del potere calorifico inferiore (PCI) e del fattore di emissione (FEM) riportati nei documenti di qualità emessi dal distributore, o calcolati sulla base della composizione chimica riportata negli stessi.

Il Codice di Rete approvato dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) garantisce il rispetto di un livello di approccio 3, ovvero il rispetto dei requisiti di cui agli articoli da 32 a 35 del Regolamento 601/2012. Il gestore, pertanto, non è tenuto a fornire ulteriori evidenze in merito al livello di approccio adottato.

*Domanda e risposta del 16/01/2015*

**Nella Sezione D.7.b) del modulo del piano di monitoraggio, come devono essere identificate le apparecchiature che costituiscono il gruppo di misura del dato attività del flusso di gas naturale?**

Le apparecchiature (misuratore di volume, pressione e temperatura), che compongono un singolo gruppo di misura del flusso di gas naturale, devono essere identificate come strumenti separati, ognuno identificato con un proprio codice Sx.

*Domanda e risposta del 07/10/2014*

**I controlli metrologici sugli strumenti primari del gas naturale (es. contatore rotativo, misuratore a turbina...) non sono normati dal codice di rete. Quale normativa si può ritenere valida per la periodicità di verifica di tali strumenti?**

Per la periodicità della verifica dei contatori del gas si può utilizzare come norma di riferimento il Decreto MISE n. 75 del 16 Aprile 2012, in particolare l'allegato I.

Si sottolinea, infatti, che le indicazioni presenti nell'allegato 7 della "Guidance n. 4" sono relative alle incertezze di misura prudenziali per gli strumenti di misura più comuni, da utilizzare nel caso in cui non si abbiano informazioni (ad es. schede tecniche) sugli strumenti di misura o non siano reperibili documenti OIML (sigla francese per indicare l'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale).

Si specifica, inoltre, che relativamente la verifica dello strumento di conversione del volume (correttore di pressione/temperatura) si potrà fare riferimento a quanto indicato all'interno del codice di rete del distributore di gas naturale che effettua le analisi.

*Domanda e risposta del 25/06/2014*

**Nel caso in cui si utilizzi gas naturale fornito attraverso una rete di distribuzione il cui codice di rete è approvato dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), come deve essere compilato il modulo del piano di monitoraggio ed in particolare le Sezioni D.7.e) e E.8?**

Per la determinazione del dato attività, del PCI e del fattore di emissione, nel caso in cui si utilizzi gas naturale fornito attraverso una rete di distribuzione il cui codice di rete è approvato dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), è sufficiente inserire all’interno della tabella D.7.e) quanto mostrato nell’immagine sottostante:

(e) Laboratori e metodi di analisi utilizzati per i fattori di calcolo:

Rif. lab.	Nome del laboratorio	Parametro	Metodo di analisi (inserire il riferimento della procedura e una breve descrizione del metodo)	Il laboratorio è accreditato per questa analisi secondo la norma EN ISO/IEC 17025?	In caso negativo, inserire il riferimento delle prove
L1	SNAM RETE GAS	composizione del gas naturale	Codice di rete approvato dall’AEEG	VERO	
L2					
L3					
L4					
L5					
L6					
L7					
L8					
L9					
L10					
L11					
L12					
L13					
L14					
L15					

 Fare clic su “+” per aggiungere altri metodi e laboratori

\* Qualora venga utilizzato un laboratorio accreditato diverso da SNAM RETE GAS indicare tale laboratorio.

Inserire all’interno della tabella E.8.a) quanto mostrato nell’immagine sottostante:

**Indicazioni automatiche sui livelli applicabili:**

**Dati relativi all’attività:**

(a) Metodo di determinazione dei dati relativi all’attività:

i. Metodo di determinazione: **In continuo**

Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, i dati relativi all’attività di un flusso di fonti possono essere determinati: a) attraverso conteggi continui effettuati per il processo all’origine delle emissioni; b) in base all’aggregazione dei conteggi dei quantitativi forniti separatamente, tenendo conto delle variazioni delle rispettive scorte (misurazione per lotti predeterminati).

Riferimento della procedura utilizzata per determinare le scorte alla fine dell’anno: 

Questo campo è pertinente soltanto se si è scelto “Per lotti predeterminati” come metodo di determinazione. Fare riferimento alla procedura descritta al punto 7 i).

**Gli impianti a basse emissioni di cui al punto 5 e) sono esonerati dall’obbligo di includere la determinazione delle scorte nella loro valutazione dell’incertezza (articolo 47, paragrafo 5).**

ii. Strumento sotto il controllo di: **Partner commerciale**

Scegliere “gestore” se lo strumento di misura è posto sotto il proprio controllo e “partner commerciale” se esula dal proprio controllo. Se più di uno strumento è pertinente, scegliere “partner commerciale” se almeno uno degli strumenti utilizzati per questi flussi di fonti non è sotto il controllo del gestore. In questo caso, utilizzare la casella prevista per l’inserimento di commenti alla lettera b) successiva per indicare quali strumenti sono sotto il controllo del gestore e quali, invece, sono sotto il controllo del partner commerciale.

a. Confermare che le condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, sono soddisfatte: **VERO**

Questo punto è pertinente soltanto se il gestore non è il proprietario dello strumento di misura. A norma dell’articolo 29, paragrafo 1, il gestore può utilizzare strumenti che esulano dal proprio controllo solamente se tali strumenti rispettano perlomeno un livello equivalente a quello dei propri strumenti, forniscono risultati più affidabili e sono meno soggetti a rischi di controllo.

b. Si utilizzano fatture per determinare il quantitativo di questo combustibile o materiale? **VERO**

Questo punto è pertinente soltanto se il gestore non è il proprietario dello strumento di misura.

c. Confermare che il partner commerciale e il gestore sono indipendenti: **VERO**

Questo punto è pertinente soltanto se il gestore non è il proprietario dello strumento di misura. A norma dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), si può ricorrere alle fatture soltanto se i partner commerciali sono indipendenti.

Inserire all’interno della tabella E.8.b), c), d), e) quanto mostrato nell’immagine sottostante:

**b) Strumenti di misura utilizzati:** S1: Contatore S2: Correttore p/T

Selezionare uno o più strumenti tra quelli indicati al punto 7 b).  
 Se per questo flusso di fonti si utilizzano più di cinque strumenti di misura, ad esempio se per la compensazione p/T si utilizzano strumenti separati, inserire una descrizione nella casella seguente riservata ai commenti.

Commento / descrizione dell'approccio, se si utilizzano più strumenti:  
 Spiegare i motivi e le modalità dell'utilizzo di più strumenti, se del caso (ad esempio, se è necessario uno strumento per sottrarre una parte del combustibile non rientrante nel sistema ETS, oppure se si utilizzano più strumenti di pesatura alternando) tra loro o per convalidare le misure, etc.)

Gruppo di misura (fiscale) del gas naturale, costituito da contatore rotativo (S1) e strumento separato (S2) per la compensazione di p e T.

**c) Livello richiesto per i dati relativi all'attività:** 4 L'incertezza non deve essere superiore a ± 1,5%

**d) Livello utilizzato per i dati relativi all'attività:** 4 L'incertezza non deve essere superiore a ± 1,5%

**e) Incertezza ottenuta:** 1,50% **Commenti:** NOME del DISTRIBUTORE e la relativa DELIBERA AEEG di APPROVAZIONE del CODICE di RETE

*Con riferimento al livello richiesto e al livello utilizzato, indicare l'incertezza ottenuta in servizio nell'arco dell'intero periodo di comunicazione.*  
 In linea di massima, questo valore deve essere ottenuto per mezzo di una valutazione dell'incertezza (cfr. punto 7 c)). Tuttavia, l'articolo 28, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 29, paragrafo 2, consentono - si possono utilizzare gli errori massimi ammissibili specificati per lo strumento di misura in servizio o, se inferiore, l'incertezza ottenuta con la taratura moltiplicata per un fattore di adeguamento prudenziale per tener conto dell'effetto di incertezza in servizio, purché gli strumenti di misura siano installati in un ambiente appropriato alle loro specifiche d'uso, oppure - si può utilizzare l'errore massimo ammissibile in servizio come valore di incertezza ottenuta purché lo strumento di misura sia sottoposto ai controlli metrologici previsti dalla legislazione nazionale.

Utilizzare la casella riservata ai commenti (lettera h) successiva) per descrivere le modalità di determinazione dell'incertezza nell'arco dell'intero periodo.  
 Per ulteriori indicazioni, si rimanda agli articoli 28 e 29 dell'IRMC e al punto 5.3 della Linea Guida n. 1.

Inserire all'interno della tabella E.8.f), g), h) quanto mostrato nell'immagine sottostante:

**(f) Livelli applicati per i fattori di calcolo:**

fattore di calcolo	livello richiesto	livello applicato	descrizione integrale del livello metodologico applicato
i) Potere calorifico netto (NCV)	2a/2b	3	Analisi di laboratorio
ii) Fattore di emissione (preliminare)	2a/2b	3	Analisi di laboratorio
iii) Fattore di ossidazione	1	2	Valori standard di tipo II
iv) Fattore di conversione	n.a.		
v) Contenuto di carbonio	n.a.		
vi) Frazione di biomassa (se pertinente)		n.a.	

*In funzione del livello selezionato (valori standard o analisi di laboratorio), è necessario inserire per ogni fattore di calcolo le informazioni seguenti:  
 Se si utilizza un valore standard, inserire il valore, l'unità e la fonte in letteratura utilizzando un riferimento della tabella 7 d) del foglio precedente. Il valore deve rispecchiare il valore costante al momento della notifica del piano di monitoraggio.  
 Se è necessaria un'analisi di laboratorio, inserire il metodo analitico del laboratorio utilizzando un riferimento della tabella 7 e) del foglio precedente, un riferimento del piano di campionamento e la frequenza di analisi da applicare.*

**(g) Dettagli per i fattori di calcolo:**

fattore di calcolo	livello applicato	valore standard	unità	rif. fonte	rif. analisi	rif. campionamento	Frequenza di analisi
i) Potere calorifico netto (NCV)	3				L1- SNAM RETE GAS	Codice di Rete	Giornaliera
ii) Fattore di emissione (preliminare)	3				L1- SNAM RETE GAS	Codice di Rete	Giornaliera
iii) Fattore di ossidazione	2	Valore standard	%	S1- UNFCCC			
iv) Fattore di conversione							
v) Contenuto di carbonio							
vi) Frazione di biomassa (se pertinente)							

**Commenti e spiegazioni:**

**(h) Commenti:**

Inserire in questo campo eventuali commenti utili. In particolare, possono essere necessarie spiegazioni ad esempio sul metodo di stima della biomassa, sul metodo degli indicatori surrogati (correlazione), ecc.

Si specifica che in questo caso, poiché vengono utilizzati i valori del PCI e FE riportati nei documenti di qualità emessi dal distributore di gas naturale (SNAM Rete Gas, Delibera 75/03 AEEG) avente codice di rete approvato dall'AEEG, il livello rispettato per i fattori di calcolo risulta comunque pari al livello 3.

**(i) Ragioni per cui non sono applicati i livelli richiesti:**

Se i livelli previsti ai sensi dell'articolo 28 non sono applicati per i dati relativi all'attività o per i fattori di calcolo, indicare qui la motivazione.  
 Se il richiedo un piano di miglioramento a norma dell'articolo 28, tale piano deve essere presentato insieme al presente piano di monitoraggio e il relativo riferimento deve essere riportato nella casella di testo seguente.  
 Se la motivazione riguarda il livello sproporzionatamente elevato dei costi, ai sensi dell'articolo 18, il calcolo relativo a tali costi deve essere presentato insieme al presente piano di monitoraggio e il relativo riferimento deve essere indicato nella casella di testo.

n.a.

*Domanda e risposta*

**Nel caso di utilizzo di gas naturale, cosa è necessario riportare nella Sezione “E.8.e) – commenti”?**

Nel caso in cui l'impianto utilizzi il servizio di trasporto del gas naturale, e lo stesso sia effettuato da SNAM Rete gas S.P.A., il gestore può compilare la Sezione E.8.e) - commenti inserendo quanto segue: “SNAM Rete Gas, Delibera 75/03 AEEG”.

Nel caso in cui l'impianto utilizzi il servizio di trasporto del gas naturale, e lo stesso sia effettuato da Società Gasdotti Italia Spa (ex Edison T&S Spa), il gestore può compilare la Sezione E.8.e) - commenti inserendo quanto segue: “Società Gasdotti Italia Spa, Delibera 144/03 AEEG”.

Nel caso in cui l'impianto utilizzi il servizio di distribuzione del gas naturale e lo stesso sia effettuato da un distributore che ha adottato il codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas (CRDG) approvato dall'AEEG con la Delibera 108/2006, il gestore può compilare la Sezione E.8.e) - commenti inserendo quanto segue: "Nome Distributore, Delibera 108/2006 AEEG".

Qualora il distributore abbia presentato istanza di aderire al codice di rete per il servizio di distribuzione tipo con modifiche ed integrazioni, il gestore può compilare la Sezione E.8.e) - commenti inserendo anche il riferimento alla Delibera rappresentante l'esito dell'istanza: "Nome Distributore, Delibera 108/2006 AEEG istanza Delibera xx/xxxx".

*Domanda e risposta*

**Come si determina il fattore di emissione del gas naturale dalla documentazione di fatturazione riportante le relative informazioni qualitative quali la composizione ed il PCI? Ed in particolare come si determina il fattore di emissione nel caso in cui la documentazione di fatturazione non riporti alcuna informazione qualitativa del gas?**

Il fattore di emissione del gas naturale si determina tramite una relazione di calcolo basata sulla composizione media del gas naturale nel periodo di riferimento e le rispettive relazioni stechiometriche. Nel caso in cui il gestore non abbia diretto accesso alla documentazione qualitativa relativa al gas naturale acquistato (casistica possibile nel caso di allacciamento ad una rete di distribuzione e non di trasporto) il gestore può richiedere al distributore, tramite il proprio venditore, che sia fornita, con verbale di misura o altra documentazione idonea, anche la composizione del gas nel periodo di riferimento (tipicamente su base mensile).

In tal caso, inoltre, il gestore deve richiedere al distributore garanzia che i parametri di qualità del gas naturale forniti siano relativi all'AOP (Area Omogenea di Prelievo) a cui appartiene l'impianto in oggetto.

<b>Biomassa</b>
-----------------

*Domanda e risposta*

**Esiste un elenco a cui riferirsi relativo ai materiali che possono considerarsi "Biomassa pura"?**

L'elenco di materiali considerati biomassa pura ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento N° 601/2012 è presente nel paragrafo 7.1.1, "Gruppo 1 e 2" della Linea Guida n. 3 "Questioni relative alla biomassa nell'EU ETS".

*Domanda e risposta*

**Quali metodologie è possibile utilizzare per la determinazione della frazione di biomassa?**

Per la determinazione della frazione di biomassa di un combustibile, oltre alle metodologie riportate all'articolo 39 del Regolamento N°601/2012, sono utilizzabili le indicazioni riportate nel paragrafo 4 della Linea Guida n. 3 "Questioni relative alla biomassa nell'EU ETS".

Qualsiasi metodologia scelta deve essere approvata preventivamente all'interno del piano di monitoraggio dall'Autorità nazionale competente.

*Domanda e risposta del 20/06/2014*

### **Come devono essere trattati i bioliquidi ed i biocombustibili ai fini del monitoraggio ETS?**

I bioliquidi ed i biocombustibili, così come definiti dalla Direttiva 2009/28/CE (Direttiva rinnovabili), sono considerati "biomassa" solo qualora rispettino i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della sopracitata Direttiva. In tal caso, per tali flussi è possibile applicare un fattore di emissione pari a 0 nel calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra entro un impianto interessato dall'ETS.

Si specifica che i biocarburanti interessano solo gli operatori aerei: pertanto i bioliquidi rappresentano per il momento l'unico caso in cui l'applicazione dei criteri di sostenibilità interessi gli impianti stazionari.

Maggiori indicazioni sono riportate nel paragrafo 3 della Linea Guida n. 3 "Questioni relative alla biomassa nell'EU ETS".

*Domanda e risposta del 20/06/2014*

### **Nel caso sia presente in impianto un flusso di biomassa pura o un bioliquido per il quale siano rispettati i criteri di sostenibilità, come deve essere inserito questo all'interno del modulo del piano di monitoraggio?**

I flussi di biomassa pura ed i flussi di bioliquido che rispettino i criteri di sostenibilità devono essere opportunamente inseriti all'interno del piano di monitoraggio e trattati come gli altri flussi "de minimis", anche se è possibile applicare ad essi un fattore di emissione pari a 0.

In particolare, è necessario compilare:

- tabella C.6(e): inserire il nome del flusso di biomassa/bioliquido

(e) Flussi di fonti pertinenti:			pertinente		
			<a href="#">Inserire dati in questa sezione</a>		
<p><i>Elencare qui tutti i flussi di fonti (combustibili, materiali, prodotti, etc.) da monitorare nell'impianto utilizzando approcci fondati su calcoli (metodologia standard o bilancio di massa). Per la definizione del termine "flusso di fonti", si rimanda al documento di orientamento n. 1 ("Orientamenti generali per gli impianti"). Per la definizione dei flussi di fonti per i PFC, si rimanda al punto 14 c) nel foglio "I_PFC".</i></p> <p><i>Ai flussi di fonti possono essere attribuiti nomi come ad esempio "gas naturale", "olio combustibile pesante", "farina cruda per cemento", etc.</i></p> <p><i>Il tipo di flusso di fonti deve essere visto come un insieme di norme da utilizzare in conformità all'RM. Questa classificazione è alla base di ulteriori obblighi, riguardanti ad esempio i livelli da applicare.</i></p> <p><i>L'elenco a tendina per la selezione del tipo di flusso di fonti si basa sulle attività selezionate al punto 5 c) precedente. I dati inseriti qui sono necessari per determinare il livello minimo applicabile nel foglio "E_SourceStreams".</i></p> <p><i>Per permettere all'autorità competente di comprendere pienamente il funzionamento dell'impianto, selezionare negli elenchi a tendina le attività di cui all'allegato I, le fonti di emissione e i punti di emissione che corrispondono a ciascun flusso di fonti. Se sono interessate più attività o fonti di emissione, inserire ad esempio "A1, A2".</i></p> <p><i>Per visualizzare/nascondere gli esempi, fare clic sul pulsante "Examples" (Esempi) nell'area di navigazione.</i></p>					
Rif. flusso di fonti CM1, CM2, etc.	Nome del flusso di fonti	Tipo di flusso di fonti	Rif. attività	Rif. fonte di emissione	Rif. punto di emissione
CM1	[Nome_Flusso_Biomassa]	Combustione: Altri combustibili gassosi e liquidi	A1: Combustione	F1: motore	n.a.
CM2	Gas naturale	Combustione: Altri combustibili gassosi e liquidi	A1: Combustione	F2: caldaia	n.a.
CM3					

- tabella C.6(f): inserire la stima delle emissioni associate al flusso (0 tCO<sub>2</sub>e /anno)

**(f) Emissioni stimate e categorie di flussi di fonti:**  
 Per ogni flusso di fonti (metodo fondato su calcoli, compresi i PFC), inserire le emissioni stimate e selezionare una categoria appropriata. I dati per i riferimenti dei flussi di fonti e il nome completo dei flussi di fonti (nome e tipo del flusso di fonti) sono ricavati automaticamente dalla lettera d) Nel caso di flussi di fonti che risultano "in uscita" dal bilancio di massa, le emissioni devono essere inserite come valori negativi.  
 Contesto: a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, ogni flusso di fonti può essere classificato come: "di maggiore entità", "di minore entità" o "de minimis".  
 - i flussi di fonti "di minore entità" corrispondono collettivamente a meno di 5 000 tonnellate di CO<sub>2</sub> fossile all'anno o a meno del 10%, fino ad un contributo massimo totale di 100 000 tonnellate di CO<sub>2</sub> fossile all'anno, qualunque sia il quantitativo superiore in termini  
 - i flussi di fonti "de minimis" corrispondono collettivamente a meno di 1 000 tonnellate di CO<sub>2</sub> fossile all'anno o a meno del 2%, fino a un contributo totale massimo di 20 000 tonnellate di CO<sub>2</sub> fossile all'anno, qualunque sia il quantitativo superiore in termini di valore  
 - i flussi di fonti "di maggiore entità" sono tutti i flussi di fonti non classificati come "di minore entità" o "de minimis"  
 Per i flussi di fonti inclusi nel bilancio di massa, ai fini della classificazione si tiene conto dei valori assoluti.  
 Per agevolare l'utente nella scelta della categoria appropriata, nel campo verde viene visualizzata automaticamente la categoria possibile per ogni flusso di fonti considerato autonomamente. Se una qualsiasi delle soglie indicate in precedenza viene superata, le categorie possibili non saranno modificate ma verrà visualizzato un messaggio di errore. In questo caso, selezionare una categoria di almeno un livello superiore.  
 Una volta completato l'inserimento delle emissioni stimate per tutti i flussi di fonti, la somma sarà confrontata alle emissioni annue totali inserite al

Rif. flusso di fonti CM1, CM2, etc.	Nome completo del flusso di fonti (nome + tipo)	Emissioni stimate [t CO <sub>2</sub> e / anno]	Possibile categoria	Categoria selezionata
CM1	[Nome_Flusso_Biomassa]; Combustione: Altri combustibili gassosi e liquidi	0	De minimis	De minimis
CM2	Gas naturale; Combustione: Altri combustibili gassosi e liquidi	58.000	Di maggiore entità	Di maggiore entità

- tabella D.7.a): inserire breve descrizione della metodologia di stima adottata e informazioni sull'applicabilità dei criteri di sostenibilità, se pertinente

**(a) Descrizione della metodologia fondata su calcoli per il monitoraggio delle emissioni di CO<sub>2</sub> nell'impianto, se pertinente:**  
 Inserire nella casella di testo una descrizione sintetica della metodologia fondata su calcoli, comprese le formule, utilizzato per determinare le emissioni. Se la descrizione è troppo complessa, ad es. se si applicano formule complesse, è possibile inserirla in un documento separato utilizzando per il file un questo caso, inserire in questo punto il riferimento del file (nome file e data).  
 La descrizione deve riportare le informazioni di collegamento necessarie per capire in che modo le informazioni fornite in altre parti del modello sono delle emissioni. La descrizione può essere breve come nell'esempio riportato.

[Inserire descrizione della metodologia di monitoraggio del flusso, includendo:  
 - informazioni generali (tipo di flusso, utilizzo nel processo, etc.)  
 - metodologia di determinazione del dato attività/PCI  
 - rispondenza ai criteri di sostenibilità (se bioliquido)]

- tabelle E.8(c-d-e-f-g): è possibile compilare come segue

**(c) Livello richiesto per i dati relativi all'attività:** 4 L'incertezza non deve essere superiore a ± 1,5%

**(d) Livello utilizzato per i dati relativi all'attività:** Nessun livello

**(e) Incertezza ottenuta:** n.a. Commenti: Flusso di biomassa pura/Bioliquido

**(f) Livelli applicati per i fattori di calcolo:**

fattore di calcolo	livello richiesto	livello applicato	descrizione integrale del livello metodologico applicato
i. Potere calorifico netto (NCV)	3	Nessun livello	
ii. Fattore di emissione (preliminare)	3	Nessun livello	
iii. Fattore di ossidazione	1	Nessun livello	
iv. Fattore di conversione	n.a.		
v. Contenuto di carbonio	n.a.		
vi. Frazione di biomassa (se pertinente)	2	Nessun livello	

**(g) Dettagli per i fattori di calcolo:**

fattore di calcolo	livello applicato	valore standard	Unità	rif. fonte	rif. analisi	rif. campionamen	Frequenza di analisi
i. Potere calorifico netto (NCV)	Nessun livello	[Fattore standard/Analisi]	GJ/t	IS1: [Selezionare]	L1: [Selezionare]	n.a.	n.a.
ii. Fattore di emissione (preliminare)	Nessun livello	0	tCO <sub>2</sub> /t	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
iii. Fattore di ossidazione	Nessun livello	1	%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
iv. Fattore di conversione							
v. Contenuto di carbonio							
vi. Frazione di biomassa (se pertinente)	Nessun livello	100	%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Riguardo alla compilazione delle sezioni E.8(c-d-e-f-g), si ribadisce che il flusso di biomassa pura o bioliquido deve essere trattato come flusso “de minimis”: per essi è applicabile una stima prudenziale al di fuori del sistema dei livelli per la determinazione del dato attività e dei fattori di calcolo, a meno che un determinato livello si possa raggiungere senza sforzi aggiuntivi. Ne consegue che anche la compilazione delle suddette sezioni dipenderà dalla scelta del gestore riguardo all’approccio adottato (se “Nessun livello”, oppure uno specifico livello di approccio).

### **Combustibili commerciali standard**

*Domanda e risposta*

**Quali sono le semplificazioni nel caso di utilizzo di combustibili commerciali standard?**

Le semplificazioni riguardo ai combustibili commerciali standard sono riferite alla determinazione dei fattori di calcolo per i quali il gestore può applicare i requisiti di livello minimi indicati nell’allegato V del Regolamento N° 601/2012.

### **Laboratori di analisi**

*Domanda e risposta*

**La certificazione ISO 9001 è una delle prescrizioni richieste tra i requisiti minimi dei laboratori non accreditati ISO 17025 ai fini delle determinazioni analitiche; nel caso di laboratori interni agli impianti la certificazione ISO 9001 deve essere riferita all’impianto o specificatamente al suo laboratorio?**

Per la dimostrazione preliminare di rispetto dei requisiti minimi dei laboratori non accreditati ISO 17025 la certificazione ISO 9001 deve necessariamente riferirsi alla gestione del laboratorio di analisi. Si sottolinea che i riferimenti della certificazione di un eventuale laboratorio interno devono essere riportati nella sezione D.7.e). Nella descrizione di un laboratorio interno nella sezione D.7.e) si descrive tale circostanza inserendo nel campo relativo al nome la dicitura “LABORATORIO INTERNO”.

*Domanda e risposta*

**Con quale modalità deve essere inviata la lista dei requisiti equivalenti dei laboratori non accreditati ai sensi della norma ISO 17025, riportata nell’art. 34, paragrafo 3, del Regolamento N° 601/2012?**

La lista dei requisiti equivalenti, compilata secondo le indicazioni riportate in Allegato 5 della Linea Guida n. 5 “Orientamenti su campionamento e analisi”, deve essere inviata in formato pdf come allegato al piano di monitoraggio.

## Frequenze di analisi

*Domanda e risposta del 17/05/2016*

### **Quali sono le frequenze di analisi minime da rispettare ai sensi dell'art. 35 del Regolamento 601/2012?**

Le frequenze minime di analisi sono quelle indicate nel Regolamento 743/2014.

Si sottolinea che per l'attività di "Produzione di calce viva o calcinazione di dolomite/magnesite" il gestore deve fare riferimento alle frequenze indicate per la categoria "Minerali carbonati (ad esempio calcare e dolomite)".

*Domanda e risposta del 01/07/2016*

### **Come procedere se l'applicazione del livello 3, per esempio per l'esecuzione delle analisi ai sensi degli articoli da 32 a 35, comportasse dei costi eccessivi?**

Nel caso in cui un gestore debba applicare il livello 3 per la determinazione dei fattori di calcolo, devono essere prese in considerazione le seguenti indicazioni:

1. Controllare che l'applicazione di una frequenza inferiore rispetto a quella indicata nel Regolamento 743/2014 o ottenuta attraverso la regola di "1/3" comporterebbe ancora dei costi eccessivi. Si noti che il Regolamento 601/2012 richiede ai gestori di cercare sempre di raggiungere il livello più elevato possibile. Pertanto, anche se l'applicazione della regola di "1/3" o l'evidenza dei costi eccessivi comportasse di effettuare delle analisi solo una volta all'anno (analisi 1 volta/anno non deve essere confusa con il campionamento 1 volta/anno), tale approccio può ancora essere considerato un approccio di monitoraggio più accurato e affidabile rispetto a quello di abbassarsi di livello, poiché si otterrebbero comunque dei valori sito-specifici.
2. Se lo svolgimento di analisi a norma degli articoli da 32 a 35 e una frequenza di almeno una volta all'anno comporta ancora costi eccessivi, l'operatore è autorizzato a prendere in considerazione i livelli più bassi, vale a dire di livello 2 o di livello 1 (valori di default).
3. Solo se non sono disponibili valori predefiniti adatti, il gestore deve proporre una metodologia alternativa appropriata.